

AIDSI

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Membro della
Union of European Historic Houses Association

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Direz. e Redaz. Amministr.: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 ROMA - Telef. (06) 6544553/6512310/6512311

ANNO 1 - APRILE 1985 - N. 0

Spedizione in Abbonamento Postale - Gruppo IV

LE DIMORE STORICHE


AIDSI

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Membro della
Union of European Historic
Houses Association

Convegno internazionale sotto
il patrocinio del Ministero
per i Beni Culturali
e Ambientali

METODI E STRUMENTI PER LA
CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DEI BENI CULTURALI PRIVATI



ROMA
PALAZZO DEI PENITENZIERI
Via della Conciliazione, 33
(Hotel Columbus)

23 Febbraio 1985

L'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE (sia sul piano nazionale sia nel quadro europeo) intende indirizzare e valorizzare l'iniziativa privata come fattore di pluralismo e come contributo concreto, anche sotto il profilo economico ed organizzativo, instaurando un rapporto di fattiva collaborazione con lo Stato, gli Enti Locali e la parte più attiva e sensibile del nostro Paese.

In una fase legislativa molto delicata ed importante, nella quale si sta discutendo, oltre che della Legge 512/1982, anche dei disegni di legge che integrano la legislazione del 1939, l'A.D.S.I. vuole dare un suo contributo propositivo.

Il convegno attraverso il dibattito tra i rappresentanti degli organismi istituzionali, i tecnici e quanti interessati alla conservazione di questo patrimonio culturale, propone l'approfondimento dei contenuti delle disposizioni legislative e di tutti i problemi inerenti alle loro applicazioni sia a livello europeo che a livello nazionale.

Si intende fare il punto sulla necessità di una tutela attiva dei beni culturali anche sul piano delle incentivazioni ed aprire pertanto prospettive nuove tra la gestione privata delle Dimore Storiche e la rilevanza collettiva delle stesse.

Hanno partecipato al Convegno: Heike Kamerling Onnes, Prof. Avv. Aldo Pezzana, Prof. Francesco Sisinni, On. Giovanni Papapietro, M. Robert Gregoire, M. Michel Parent, Prof. Dr. Ignace Claves Bouuaert, Prof. Dr. Raymond Lemaire, Prof. Federico Zeri, Prof. Lorenzo Acquarone, On. Tomaso Alibrandi, Prof. Victor Uckmar, Prof. Enzo Gaito, Prof. Rosario Assunto, Touring Club Italiano, Commander Saunders Watson, Dr. Giancarlo Coraggio, Dr. Giovanni Donnataria, Prof. Giorgio Lombardi.



ORDINE DEI LAVORI

SEDUTA ANTIMERIDIANA CON INIZIO ALLE 9.30

- Presentazione e saluto alle Autorità: Ambasciatore Gian Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane
Prof. Francesco Sisinni, Direttore Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali, in rappresentanza dell'on. Nino Gullotti Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
Saluto di Heike Kamerling Onnes Presidente dell'Unione Europea delle Associazioni Dimore Storiche
Introduzione al Convegno del moderatore Prof. Aldo Pezzana, Consigliere Nazionale dell'A.D.S.I.
On. Giovanni Papapietro, Vicepresidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo: *Il Parlamento Europeo e la salvaguardia dei Beni Culturali*
Dr. Giovanni Donnamaria, Dirigente superiore del Ministero delle Finanze: *Intervento*
Prof. Michel Parent, Presidente ICOMOS: *Ruolo delle organizzazioni internazionali nella protezione dei Beni Culturali*
Prof. Dr. Ignace Claeys Bouuaert dell'Università di Gand: *Gli aspetti fiscali*
On. Prof. Tommaso Alibrandi del Parlamento Europeo: *La legislazione recente e allo studio, in Italia*
Prof. Dr. Raymond Lemaire dell'Università di Lovanio: *La dimensione economica del problema della salvaguardia dei Beni Culturali*
Colazione di lavoro offerta dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura

RIPRESA POMERIDIANA DEI LAVORI ALLE 15

- Prof. Federico Zeri: *Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale tra intervento pubblico e iniziativa privata*
Prof. Lorenzo Acquarone dell'Università di Genova: *La legislazione in Italia per la tutela dei Beni Culturali*
Prof. Victor Uckmar dell'Università di Genova: *Gli aspetti fiscali della conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali*
Prof. Enzo Gaito dell'Università di Roma: *La tutela penale nel quadro della conservazione*
Prof. Federico Zeri: *Intervento*
Commander Michael Saunders Watson, Presidente Associazione Dimore Storiche Inglesi: *Intervento*
Avv. Mario Cevaro, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Lavori Pubblici: *Intervento*
Prof. Rosario Assunto dell'Università di Roma: *Aspetti teorici della conservazione*
Intervento di sintesi del moderatore pomeridiano prof. Giorgio Lombardi dell'Università di Torino: *Le dimore Storiche e la tutela attiva dei Beni Culturali*
Dibattito: interventi degli avvocati Manuel Redig de Campos, Giovanni Battista Gramatica, Fabrizio Barbolani di Montauto.

L'iniziativa del Convegno è stata realizzata con la collaborazione dei seguenti enti:

*Banca Nazionale dell'Agricoltura
Banca Popolare di Rieti
Banca Popolare di Bergamo
Fondazione C. Cavour
Spes Travel S.r.l.*

e delle Sezioni dell'A.D.S.I.:

Lombardia, Marche, Puglia, Emilia-Romagna.

IL NOSTRO CONVEGNO: UN SUCCESSO

In occasione del Convegno Internazionale del 23 febbraio tenuto a Roma nei saloni del quattrocentesco palazzo Della Rovere detto dei Penitenzieri, l'Associazione ha voluto dare una nuova veste tipografica al nostro vecchio bollettino.

Si è dovuto studiare come impostarlo e realizzarlo, nell'ambito delle nostre possibilità, per renderlo diverso e migliore.

L'Associazione cresce e crescono le esigenze anche di questa sua immagine.

Si è voluto preparare un numero straordinario per poter offrire un resoconto succinto ma sufficientemente esauriente dell'intera giornata di lavori per metterne al corrente tutti i soci, soprattutto coloro che al Convegno non sono potuti intervenire.

Viene perciò pubblicata integralmente la relazione introduttiva del Presidente Thiene ed una sintesi, purtroppo limitata, delle diverse relazioni e degli interventi i quali verranno poi per intero pubblicati nel volume di Atti che l'Associazione si propone di stampare al più presto non appena saranno pervenute le bozze corrette.

Tutti i partecipanti al Convegno, a cominciare dalle personalità di altri paesi per finire ai giornalisti italiani presenti, hanno riconosciuto la professionalità con cui è stato organizzato, l'atten-

zione, l'interesse, la viva partecipazione di un pubblico numeroso e qualificato. Quasi una sorpresa per molti.

La stampa nazionale ha testimoniato queste verità. Ha convenuto sull'importanza dei temi trattati e sulla serietà culturale e scientifica di quanti, con le loro relazioni ed i loro interventi, hanno portato un concreto ed alto contributo all'approfondimento dei diversi problemi riguardanti la conservazione e la valorizzazione delle Dimore Storiche.

E' parso utile riferire anche sul tema dell'incontro che il nostro presidente ambasciatore Gian Giacomo di Thiene, con i vicepresidenti Serafini Pozzi e Calvi di Bergolo, ha avuto il 20 marzo con il Ministro onorevole Gullotti.

La nostra giovane Associazione offre la lunga e spesso antica esperienza di tanti privati per la salvaguardia di un irripetibile patrimonio di grande interesse pubblico e si aspetta, dai lavori di una giornata intensa e ricca di apporti significanti, il sempre più ampio riconoscimento del suo ruolo come interlocutore da ascoltare in ogni questione attinente un settore vitale per il nostro Paese: quello dei Beni Culturali privati.

O.R.

CONVEGNO INTERNAZIONALE DELL'ADSI

METODI E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PRIVATI

SEDUTA ANTIMERIDIANA CON INIZIO ALLE 9.30

Relazione introduttiva del Presidente Gian Giacomo di Thiene

Chiarissimo Professore Sisinni, Signore e Signori, non è senza emozione che prendo la parola per dare inizio a questo Convegno internazionale che l'Associazione cui ho l'onore di presiedere ha promosso per dibattere i metodi e gli strumenti per la conservazione e la valorizzazione

dei beni culturali privati.

L'onorevole Ministro per i beni culturali che aveva assicurato la sua presenza fin dall'inizio di questo nostro convegno ci ha pregato di avviare i lavori in attesa di potersi liberare da impegni sovrappiù e che spera di poter essere qui con noi un'ora più tarda. Lo rappresenta pertanto il Professor Sisinni direttore generale dei beni culturali al quale dò il benvenuto più caloroso ed il saluto

di tutta l'Associazione.

Desidero poi rivolgere un caloroso saluto agli amici Heike Kammerling Onnes Presidente dell'Unione Europea delle Associazioni delle Dimore Storiche e Michael Saunders Watson, Presidente della consorella Associazione Britannica, nonché ai rappresentanti delle Comunità europee. Essi assicurano l'apporto al nostro Convegno delle loro conoscenze e la testimonianza di quanto in altri Paesi, a noi legati da vincoli strettissimi di comune civiltà, si ricerca e si attua per giungere a una tutela attiva e differenziata dell'enorme patrimonio culturale rappresentato dalle Dimore Storiche.

Un saluto cordiale e grato desidero poi rivolgere a tutti i convenuti, soci e non soci, relatori e professionisti, tecnici e giornalisti che, con la loro presenza così numerosa, ci danno prova dello interesse con cui nel nuovo clima che circonda i B.C., l'opinione pubblica sente e vive tutto ciò che la nostra Associazione persegue.

Le celebrazioni non si addicono ai momenti difficili. Questo che attraversiamo è, invero, momento assai critico sia per il nostro Paese, sia, in generale per il tipo di cultura nel quale ci riconosciamo.

Momento critico e difficile, tuttavia, come tutti i periodi di trasformazione e di rinnovamento. Ed è proprio in relazione a queste trasformazioni ed a questo rinnovamento che è stato pensato e organizzato il Convegno Internazionale che ci trova qui riuniti.

Altri meglio di me dirà quanto l'Associazione, giunta ormai al compimento del suo ottavo anno di vita, ha raggiunto e che mi limito a riassumere in due poli essenziali:

- 1) valutazione del ruolo del proprietario come conservatore, benemerito conservatore, dei B.C., ciò che equivale ad una valutazione del livello di collaborazione fra momento pubblico e proprietà privata nella conservazione dei Beni Culturali.
- 2) conseguimento di un trattamento differenziato sul piano legislativo, amministrativo, economico e fiscale delle Dimore Storiche nello ambito dei Beni Culturali.

Se i risultati finora raggiunti fossero nulli, probabilmente non saremmo qui, e sicuramente non lo saremmo con lo spirito di attesa fiduciosa, ma attenta verso la legislazione fin qui emanata e per quella allo studio.

La nostra Associazione, quale rappresentante di proprietari di D.S. agisce rivendicando ascolto, considerazione e attenzione partecipe per i

problemi che pone in campo, e che sono non solo quelli personali dei soci, ma i problemi che rappresentano gli autentici nodi storici del degrado del nostro patrimonio storico e culturale in mano privata, e quindi si intrecciano indissolubilmente con l'interesse collettivo.

Essa è la prima a rendersi conto di quanto il problema della conservazione, della valorizzazione e dell'eventuale ricerca di una conveniente utilizzazione sia complesso e difficile e come non sia possibile, né logico attendersi che lo Stato o enti pubblici in genere abbiano ad assumersi l'onere di conservare un patrimonio che non è nemmeno possibile quantificare.

Molto è stato fatto e molto si è messo in moto, col passare dall'antica tutela statica e repressiva delle vecchie leggi ad una tutela di incentivazione (nella quale altri paesi europei sono ancora più avanti di noi) che è auspicio di ulteriori passi che dovrebbero portare ad una tutela attiva e differenziata.

Essa si attende inoltre che la legislazione vigente sia completata con una serie di prescrizioni circa i criteri che dovrebbero reggere uniformemente in tutto il territorio nazionale le istruttorie e le documentazioni dei proprietari: essi chiedono giustamente di conoscere i limiti delle loro possibilità.

In altre parole l'ADSI chiede che i pubblici poteri vogliano svolgere un'azione pubblica bene articolata e finalizzata, che incoraggi ed aiuti chi ha diretta responsabilità di questo patrimonio, che incoraggi l'iniziativa privata, dando attuazione non solo ai dettami della Costituzione ma anche agli appelli levatisi dal Parlamento europeo, incoraggiamento che deve riguardare non solo il mecenatismo culturale, ma deve anche essere motore di attività economiche diversificate, fra le quali preminente posizione acquista il turismo culturale.

Non una serie di musei imbalsamati, o di tristi documenti in rovina di un passato che è rimprovero al presente, ma centri di vita, punti di riferimento, cellule di riqualificazione ambientale secondo una vicenda che può vederci, tutti, protagonisti fra passato e futuro.

Questo è quello che pensiamo e vogliamo realizzato per le dimore storiche.

Prof. Francesco Sisinni

Qualsiasi intervento in materia di tutela deve muovere dalla consapevolezza della entità quali-

tativa e quantitativa del patrimonio culturale nazionale nel contesto del patrimonio culturale mondiale.

In Italia da una visione statica del bene culturale si è passati ad una sua visione dinamica. Di conseguenza la stessa tutela ha assunto una diversa accezione. Si è giunti al concetto che tutela non può essere che valorizzazione, giacché si valorizza ciò che si tutela e si tutela valorizzando il bene. Nello stesso impegno confluiscono impegno politico, amministrativo e culturale.

Da esso nasce un diverso atteggiamento verso la funzione che il bene culturale è chiamato a svolgere, una funzione che è socio-culturale.

La tutela e la valorizzazione così concepite necessariamente debbono coinvolgere tutte le forze culturali, sociali e civili. Da qui la necessità che lo Stato, le Regioni, gli Enti locali non possano rinunciare alla tutela dei beni culturali, tutela intesa soprattutto come preoccupazione scientifica. Né il privato può esimersi dall'essere coinvolto in questa operazione.

Non ci si può pertanto, sottrarre ad una crescente richiesta di cultura che viene soprattutto dalle nuove generazioni. Purtroppo i mezzi pubblici sia in disponibilità finanziarie che in uomini sono inadeguati per affrontare esigenze e problemi che nascono in un periodo di trasformazioni e di rinnovamento della società.

Il Ministero dei Beni culturali è il Ministero più povero, eppure è chiamato ad amministrare il patrimonio più ricco della Nazione.

Il Ministero dispone appena dello 0,21% del bilancio nazionale.

E' necessario allora prendere in considerazione l'intervento dei privati, intervento che si manifesta con forme, proposte e formule diverse.

Vi è il fenomeno della sponsorizzazione. Esso deve essere un metodo di antico, intelligente mecenatismo; non deve rivelarsi una forma ammodernata di vassallaggio.

Altro fenomeno estremamente importante è quello del volontariato.

I giovani si offrono per gli scavi archeologici, per organizzare visite private, servizi di vigilanza nelle Gallerie, nei Musei, nelle Biblioteche, negli stessi archivi. Per rispondere a questa richiesta di partecipazione volontaria occorre una

legislazione adeguata.

C'è poi il problema delle Fondazioni. Si fa spesso riferimento alle esperienze di altri Paesi.

In questo confronto bisogna essere avvertiti che non si può semplicisticamente trasferire ciò che si fa all'estero in Italia dove diverse sono le condizioni storiche, i costumi, le tradizioni, diversa è spesso l'organizzazione statale sociale e politica. Bisogna analizzare i sistemi esteri, conoscerli bene per stabilire ciò che da essi si può recepire in Italia e ciò che invece va adattato alla situazione italiana. Di conseguenza dobbiamo giungere ad una legge che vada oltre la 512.

Occorre soprattutto stabilire un rapporto equilibrato fra pubblico e privato. In tale prospettiva si è in attesa che il Ministero delle Finanze vari il Regolamento di applicazione della 512. Sarà così possibile disciplinare integralmente i tempi e i modi di fruizione dei benefici previsti.

Per un rapporto migliore, più dinamico ed aggiornato fra pubblico e privato il Ministero dei Beni Culturali ha presentato una bozza di legge che è aperta a tutte le possibili modifiche e integrazioni al fine di migliorarla.

L'Associazione Dimore Storiche ha dimostrato con fatti di voler fare nello stesso tempo tutela e valorizzazione del patrimonio artistico. Fa fede di questo impegno la raccolta di elenchi delle dimore storiche vincolate. E' una prima forma di censimento che va però raffinata e meglio definita. Ma è certamente un primo tentativo atto a dimostrare che qualsiasi intervento deve partire dalla conoscenza, cioè da una catalogazione scientifica della qualità, della storia del bene che si vuole tutelare.

Va ricordato che l'Associazione è stata vicina al Ministero dei Beni Culturali anche nella tutela dei parchi e dei giardini. Si prevedono altre iniziative in questo settore nella convinzione che il bene ambientale è meritevole di tutela non soltanto come bellezza naturale, ma soprattutto come testimonianza della relazione dell'uomo con l'ambiente.

Dr. Heike Kamerling Onnes

In ogni paese europeo le dimore patrizie, le ville ed i parchi e giardini storici sono espressio-

ne dell'unità fondamentale dell'architettura occidentale.

Salvaguardare questo patrimonio è un dovere non solo per le nostre Associazioni delle Dimore Storiche ma soprattutto per le famiglie che, per la tradizione e per la storia, possiedono tali beni e ne sostengono l'onere.

Il compito dell'Unione Europea delle nostre associazioni è di trovare una nuova collocazione per queste dimore storiche in un mondo completamente diverso da quello in cui sono nate, soprattutto diverso per condizioni economiche e sociali.

E' un compito difficile che si può tentare di assolvere con una stretta collaborazione con i governi e quindi con le collettività nelle quali le dimore esistono. Un buon esempio di tale cooperazione è la legge Formica-Scotti.

La ricerca di soluzioni per fare sopravvivere le nostre dimore storiche è complessa ma è anche molto bella. Nei paesi occidentali volti verso una società sempre più tecnologica, è molto importante, per l'equilibrio dei nostri cittadini che rimanga, in mezzo a tanto cambiamento, a tanto caos, a tanta incertezza, uno spazio di stabilità e di serenità dove l'uomo possa assorbire l'influenza rassicurante e sana di ciò che le dimore storiche rappresentano con gli eterni valori di cultura e armonia. E' importante per la ricerca di soluzioni considerare le differenze socio-economiche fra i vari paesi, ma è altrettanto importante chiarire che vi sono alcuni grandi problemi comuni. Un problema di base è trovare il giusto equilibrio tra il proprietario con i suoi diritti e la comunità con le sue esigenze. E per ottenere ciò occorre assolutamente la cooperazione dei proprietari realizzata con amore. E non con la forza con le leggi soltanto. Quale sarebbe il risultato in questi casi? Evasioni e frodi. Spesso si dice che una soluzione potrebbe essere data dalla libertà di accesso nelle case private ma questo in Italia, e così in altri paesi, è una cosa estremamente complicata. Occorre trovare dunque un equilibrio tra le esigenze del proprietario e quelle della comunità.

Se è difficile accettare l'accesso alla casa, si potrebbe concedere l'accesso libero o tutelato ai parchi e ai giardini delle dimore storiche che in Italia sono molto importanti.

Vi è attualmente la tendenza verso una legislazione che regoli non solo l'esportazione dei beni culturali ma addirittura il diritto del proprietario

di spostare un oggetto. Questo problema dovrebbe essere studiato a fondo dall'Unione Europea delle Associazioni delle Dimore Storiche, partendo dalla considerazione che occorre accettare il principio di perenne mobilità della cultura occidentale. E che occorre ricordare sempre che il potere ha bisogno della cooperazione del proprietario.

Avv. Aldo Pezzana

L'Associazione delle dimore storiche è nata otto anni fa in considerazione di una realtà evidente: l'Italia è forse il paese che nel mondo possiede il più grande patrimonio di dimore storiche. Quando si parla di esse non si deve pensare soltanto ai castelli, ai palazzi patrizi, alle ville, anche se queste cose colpiscono più la fantasia e richiamano maggiormente i turisti. Dimore storiche sono anche le case in città e quelle di campagna che hanno una storia, un'importanza artistica. Adirittura semplici casolari di contadini possono essere considerati tali in quanto documentano una certa cultura. Si è pertanto dinanzi ad un patrimonio culturale imponente, per fortuna ancora nelle mani dei privati i quali ne sono i migliori conservatori perché tengono le cose che posseggono come entità vive mentre lo Stato e gli enti pubblici non sempre sono in grado di fare altrettanto. Purtroppo è talora insufficiente la sensibilità per questi beni e per queste tematiche da parte della classe politica. Mentre ci sono gli strumenti giuridici per salvare un'industria in crisi al fine di salvare posti di lavoro, non si pensa che salvare un palazzo storico o un castello significa creare posti di lavoro per coloro che faranno vivere questi monumenti e si crea una fonte di entrata per la nostra bilancia commerciale con i turisti che vanno a visitarli. Difendendo questo patrimonio di beni architettonici noi difendiamo un patrimonio che è del paese.

Finalmente con la legge 512 si è scelta una nuova via rispetto al passato: si danno cioè delle esenzioni fiscali e delle riduzioni d'imposta in cambio dei limiti del diritto di proprietà connessi ai vincoli storico-artistici.

L'Associazione delle Dimore Storiche è molto sensibile alla nuova legge di tutela. Il progetto ora all'esame del Parlamento presenta molte cose positive, ma ha anche aspetti che debbono essere attentamente studiati e meditati. Si spera che il

Legislatore tenga conto dei suggerimenti e delle preoccupazioni dell'Associazione.

Grave è il problema della sponsorizzazione. Un recente progetto di legge prevede che essa venga favorita nella convinzione generale che occorre l'intervento privato per conservare questi monumenti. Nel testo legislativo non vi sono tuttavia distinzioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria che peraltro sono di difficile applicazione pratica.

Importante è l'esenzione dall'imposta di successione. La 512 ha esentato gli immobili soggetti a vincolo storico. E' un grosso risultato. Ci si chiede perché gli stessi immobili non vengano esentati anche dall'imposta di donazione che la legge per tutto il resto equipara all'imposta di successione. In realtà nel caso di donazione la relativa imposta è ridotta del 50%. Si è dinanzi ad una anomalia che la nuova legge dovrebbe sanare.

In materia di detraibilità dai redditi delle spese di conservazione, manutenzione e restauro, ammessa al 100%, si chiede alla pubblica amministrazione non elasticità di interpretazione, ma aderenza alla lettera ed allo spirito della legge. Deve essere detraibile ai fini fiscali, in altri termini, tutto ciò che serve a conservare e mantenere il bene senza ipotesi particolari e di difficile applicazione.

Altro problema: la determinazione del canone di affitto, cioè l'equo canone. Nel progetto di riforma all'esame del Parlamento è prevista l'estensione dell'esenzione dal regime di equo canone per tutti gli immobili soggetti a vincolo, esenzione che finora era limitata ad alcune particolari situazioni. E' una proposta che si spera venga accolta.

Vi sono poi diversi problemi per l'applicazione della 512. Si è in attesa del regolamento. Sono passati tre anni ed ai problemi di applicazione della legge si sono aggiunti nel frattempo questioni *de jure condendo*; da qui la necessità di ulteriori passi avanti nella legislazione.

Appare ormai utile, ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico, che questi ultimi siano destinati il più possibile ad uso di abitazione o del proprietario o di locatari, o a studi professionali che siano compatibili per le loro caratteristiche al decoro dell'edificio. Qualcosa si è fatto. Occorre però superare ogni criterio di ingiustificato fiscalismo. Il proprietario che fa il suo dovere ha diritto alla necessaria certificazio-

ne. Si deve, invece, intervenire verso quelli che vengono meno ai loro obblighi.

E' giusto chiedere ai proprietari di rispettare i beni storici, che la sorte ha messo nelle loro mani, ma essi debbono anche essere messi in condizione di vivere. La 512 ha fatto entrare nell'ordine di idee di controbilanciare i vincoli al diritto di proprietà con esenzioni e riduzioni fiscali. Sono sorte grosse responsabilità e problemi per la applicazione delle nuove norme. I proprietari sono usciti allo scoperto, si è creato un contesto di collaborazione con lo Stato. Non vi sono tuttavia fondi pubblici sufficienti per tutelare il patrimonio artistico.

C'è un altro problema, gravissimo in Italia. Quello dei furti di opere d'arte. Si tratta di un problema che non è soltanto della polizia o della magistratura ma è soprattutto giuridico e legislativo. Il recupero dell'oggetto rubato è infatti reso estremamente difficile dal noto principio civilistico che il possesso val titolo e cioè il possessore di buona fede acquista il diritto di proprietà indipendentemente dall'origine, dalla provenienza dell'oggetto rubato. E' indispensabile arrivare a superare questo principio per le cose mobili di particolare interesse storico e artistico, un principio che ripugnava alla tradizione del diritto romano ma mutuato dal *droit coutumier* francese.

On. Giovanni Papapietro

La mia relazione si riferirà in modo particolare agli indirizzi di politica culturale e di valorizzazione dei beni culturali perseguiti dal Parlamento europeo, il quale pur non avendo poteri legislativi e vincolanti ha affrontato con intensità questi problemi.

Si tratta di problemi comuni a tutta l'Europa anche se distruzione, degrado e rischio si presentano per il bene culturale in condizioni diverse in rapporto al tipo di sviluppo economico dei paesi europei. Una cosa è che sia stata costruita una stazione accanto alla Cattedrale di Colonia, una altra che dietro la Basilica di San Basilio sulla Piazza Rossa sia stato costruito un grande albergo, un'altra ancora è che la Valle dei Templi sia minacciata nella sua esistenza. In Puglia ci siamo dovuti battere contro il tentativo di lottizzare la collina di Castel del Monte dove sorge il Castello Federiciano.

Vanno esaminati gli aspetti culturali del pro-

blema. Non si tratta soltanto di preservare una identità culturale europea, di difendere l'autonomia culturale dell'Europa dall'invasione - tenuto conto del rapidissimo sviluppo delle tecnologie di informazione - di messaggi esterni all'Europa che presenteranno un modo di vita, una cultura che ci è estranea. Non è solo questo. Bisogna difendere, arricchire, rendere funzionale alla coscienza contemporanea ed ai suoi bisogni una nozione di storicità non come giustificazione della storia passata, ma come funzione della formazione del mondo futuro. Quando discutiamo dei problemi delle dimore storiche ci inseriamo nel tema fondamentale della nostra epoca che è quello di salvare non soltanto la sua memoria ma la coscienza della utilità della memoria.

Vi sono tre modi in Europa attraverso i quali viene colpito il bene culturale: il furto, la distruzione (il modo più frequente in Italia) dovuta alle forme speculative nel campo dell'economia, il degrado e l'abbandono, prevalenti in Europa. Nel primo caso c'è una mistificata valorizzazione economica del bene rubato, nel secondo e nel terzo siamo dinanzi allo scontro o al disinteresse dato il carattere di non profittabilità del bene.

Non credo che nella nostra politica culturale teniamo abbastanza conto del fatto che l'intervento di difesa e di valorizzazione del bene culturale, motivato culturalmente, debba svolgersi entro i processi della programmazione economica. Finora, in questo campo abbiamo svolto una debole azione garantista ed in modo occasionale ed insufficiente.

La Comunità Economica, il Parlamento europeo possono poco nel campo degli indirizzi economici e della programmazione economica; però possono fare molto per stimolare la definizione di principi generali e per far conoscere le concrete realtà. Restauro e valorizzazione dei beni culturali in Europa richiederebbero spese enormi. Il bilancio della Comunità non è in condizione di affrontarle.

Malgrado queste difficoltà finanziarie il Parlamento europeo ha approvato nel maggio del 1982 un documento presentato dal tedesco Hanne che definisce la città europea di oggi lo specchio delle contraddizioni politiche, sociali e ed economiche che caratterizzano la società moderna. Il documento di Hanne proponeva la creazione di un fondo europeo per i monumenti ed i siti storici europei. Il fondo è stato istituito ma le sue reali disponibilità finanziarie non permet-

tono di farlo funzionare come proposto. Si chiedeva di restaurare ogni anno un monumento in un paese membro della comunità, restauro accompagnata da manifestazioni culturali. Sono previste anche misure fiscali in favore dei beni culturali, mentre altre misure riguardano il ruolo della Banca Europea degli Investimenti e l'impiego del fondo sociale per la formazione professionale.

Il problema della Comunità resta, comunque, quello del suo bilancio che rientra nella responsabilità dei Governi. Non si può aspirare a dirigere saggiamente e durevolmente la società se non si prende coscienza di questi problemi culturali e di tutto ciò che ad essi è connesso. E' coinvolta la sopravvivenza stessa della memoria del passato.

Dr. Giovanni Donnamaria

Il regolamento sui beni culturali ha richiesto il concerto di tre Ministeri. Ha pertanto avuto un iter molto laborioso. E' stato redatto e successivamente portato al Consiglio di Stato. Questo ha fatto numerosi rilievi. E' nato un nuovo testo che ora deve avere il concerto della Ragioneria dello Stato.

Il Ministero delle Finanze ha un grandissimo interesse al varo di questo regolamento in mancanza del quale gli uffici sono in completo immobilismo. Coloro che hanno chiesto di pagare l'imposta di successione mediante cessione dei beni di interesse culturale sono stati autorizzati a sospendere il pagamento. E purtroppo il varo definitivo del regolamento richiederà ancora un certo tempo.

Le circolari ed i regolamenti tuttavia non bastano. Bisogna migliorare dal punto di vista fiscale la legislazione vigente. E' difficile capire, tanto per fare un esempio, il sistema introdotto, dalla legge "512" relativo al pagamento dell'imposta di successione. In effetti la esenzione è subordinata al fatto che il proprietario conservi il bene per almeno dieci anni. Questo è giusto.

Però la legge stabilisce che chi vende prima di dieci anni deve pagare una imposta pari a tre volte la normale imposta oltre una pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta pagata. Questo significa che su un bene culturale del valore di un miliardo venduto dopo nove anni e mezzo di con-

servazione, bisogna pagare, tenuto conto che la imposta attuale per quel valore è di circa 310 milioni, 2 miliardi e 700 milioni. Questa sanzione è impossibile. Si è fuori della Costituzione.

Sarebbe, invece, bastato, come fissa il sistema tributario nei casi di perdite delle agevolazioni, il pagamento dell'imposta con in più il pagamento di determinati interessi e di una determinata pena pecuniaria.

Questa norma della 512, chiaramente espropriativa, deve essere modificata, nell'interesse anche della credibilità dell'amministrazione finanziaria. Deve essere modificata anche la norma circa la valutazione dei beni che debbono essere ceduti alla Pubblica Amministrazione, laddove prevede che la valutazione deve essere fatta da una commissione composta da due funzionari dei Beni culturali, due delle Finanze ed uno del Tesoro. Questa commissione deve giudicare anche la validità di un autore con le cui opere si può poi pagare l'imposta di successione.

I funzionari del Ministero delle Finanze si intendono più o meno di tributi. Questo sistema di valutazione ricorda la storiella del famoso scultore greco che chiamò un calzolaio per farsi dire se aveva scolpito bene le scarpe di una sua statua. Il calzolaio disse che le scarpe erano bellissime, però gli pareva che il ginocchio fosse troppo grande.

Andava oltre la sua competenza come i funzionari del Ministero delle Finanze quando devono giudicare un'opera d'arte: *Ne sutor ultra crepidam*.

Prof. Michel Parent

Il monumento per sua essenza ha bisogno di ogni sorta di esperti per essere mantenuto in buono stato.

Ogni paese ha naturalmente i suoi esperti ma alcuni di questi sono riuniti in una organizzazione internazionale che si chiama ICOMOS e che è, nelle strutture delle Nazioni Unite, un organismo non governativo perché non dipende dagli Stati ma è formato da Comitati nazionali di persone che professionalmente cercano di costituire una comunità di idee, di pensieri e di azioni dando la loro opera come esperti per la comunità internazionale o per l'una o l'altra comunità nazionale.

In questa organizzazione incontriamo dunque

architetti specializzati nei restauri, storici, archeologi, urbanisti, giuristi, amministratori e pensatori interessati al perpetuarsi delle memorie umane concretizzate nel patrimonio architettonico e paesaggistico.

L'ICOMOS è stato creato nel 1964 con la "Carta di Venezia" da persone che vogliono lavorare con passione per la conservazione ed il restauro dei monumenti.

La "Carta" è basata sulla conservazione scientifica con tutte le sue esigenze. Vi si legge che "il restauro si ferma là dove comincia l'ipotesi". Questa definizione è la porta, la chiave dell'azione intrapresa dall'organizzazione nei confronti degli Stati, nei confronti delle commissioni statali ed eventualmente nell'azione dei proprietari.

Se si parla di memoria, di tradizione, di senso di responsabilità del proprietario, della città, della regione o dello Stato, che memoria sarebbe se lungo il corso dei secoli questa memoria fosse stata falsificata? Con l'evoluzione dei tempi, con l'era industriale e la trasformazione sociologica, culturale e tecnologica della società, senza una precisa presa di coscienza del passato, questo patrimonio di valori sarebbe stato distrutto.

Da ciò la necessità di memorizzare la storia, di rispettare i prodotti della storia e, in un certo senso, di fermare la storia. Si può dire che nel Rinascimento e proprio in questa città è sorto il concetto di patrimonio destinato a fermare la storia: l'antichità era un modello ideale di riferimento per la bellezza e la cultura e quanto della cultura antica veniva scavato dal suolo doveva essere conservato come tale e non per un bisogno preciso, pratico, che non fosse culturale. I primi regolamenti papali di allora sono basati sul concetto di patrimonio isolato dall'evoluzione del tempo.

In seguito, i monumenti dei secoli successivi al Rinascimento hanno portato nuovi contributi e nuove stratificazioni; si può infatti paragonare il patrimonio architettonico ad un fatto geologico con vari strati o periodi sovrapposti ricordando che ogni monumento contiene in se stesso tutta la sua storia. Evidentemente l'architetto che prende in mano il restauro di un monumento deve avere a cuore di continuare l'opera del suo predecessore con riferimenti stilistici, strutturali e mezzi tecnici differenti ma tesi a far convivere la sua opera di restauro con l'opera secolare da restaurare.

Ogni epoca ha però le sue esigenze ed i suoi

gusti. Versailles che porta le sue prospettive allo infinito è il simbolo della ricchezza di quel periodo ma è anche un modo grandioso di far rivivere e di prolungare la vita del vecchio, piccolo castello di Luigi XIII integrandolo nella continuità della storia.

Nel secolo scorso prevalse l'idea di mantenere i monumenti senza trasformazioni. "Monumento storico" è il monumento di interesse pubblico sia dal punto di vista storico che estetico. Questo concetto è rimasto valido durante tutto l'Ottocento per le proprietà pubbliche lasciando ai privati il ruolo di conservatori dei propri beni. E' solo a partire dall'inizio di questo secolo che i monumenti privati di interesse storico vengono catalogati e protetti da una legge dello Stato. Ma non solo si conserva la memoria dei monumenti architettonici, anche di tutto quello che testimonia la vita del passato perfino gli utensili necessari alla vita, gli oggetti più comuni e l'architettura rurale. Bisogna evitare di eccedere altrimenti si sarà sommersi dalla quantità e dall'impossibilità materiale di conservare tutto.

L'UNESCO ha pertanto un compito immenso e l'ICOMOS è lo strumento per fornire gli esperti e i consigli.

Proprio a Roma si trova l'ICCROM, un'istituzione pedagogica di cooperazione internazionale dipendente anch'essa dall'UNESCO.

E' un altro organismo utile per lo scambio delle idee e la cooperazione. Il dialogo permanente tra organismi diversi e associazioni consente di superare difficoltà e conflitti col fine fondamentale della sopravvivenza del comune patrimonio culturale e in riferimento a quella memoria comune di cui Nietzsche diceva: "L'avvenire appartiene a chi ha la più lunga memoria".

Prof. Ignace Claves Bouuaert

L'attuale orientamento della politica fiscale e finanziaria nell'ambito dei singoli stati è di dare la caccia alle spese fiscali degli Stati. Gli americani - e non solo loro - hanno scritto molto in proposito, sostenendo la massima limitazione degli sgravi fiscali considerati un sussidio occulto. La tesi dominante infatti è questa: uno sgravio fiscale non risulta nel bilancio, non è conosciuto. E' in sostanza un regalo non quantificato che la collettività fa ad alcune persone. Questa tendenza però è errata e pericolosa. E' vero infatti che

certi alleggerimenti fiscali sono un regalo della collettività ad alcuni contribuenti, ma occorre fare una grande distinzione fra i regali di questo genere e altre misure fiscali che comportano modifiche al calcolo di un gravame fiscale. In tutte le legislazioni vi sono misure che permettono di dedurre dal carico fiscale certi importi. E' il caso delle pensioni alimentari. Un altro esempio separa dai redditi assoggettabili all'imposta progressiva certe somme che sono occasionali e che di conseguenza, non sono l'indice di una capacità contributiva durevole. Anche in questo caso non si tratta di un regalo ma di una misura tecnica di adattamento, di corretto adeguamento della legge fiscale alla capacità contributiva del contribuente.

Questa nozione di capacità contributiva è una nozione-base in tutto quello che riguarda la politica fiscale in rapporto al patrimonio culturale. La capacità contributiva di una persona è l'ammontare di cui essa dispone oltre la copertura delle proprie necessità e oltre le spese che essa deve sostenere. Più questa eccedenza disponibile è grande, più la capacità contributiva è elevata, più si può domandare. Questa è la giustificazione dei tassi progressivi delle nostre imposte.

Ebbene, gli sgravi fiscali in materia di patrimonio non sono regali del legislatore, sono un adattamento dell'imposta alla capacità contributiva dei contribuenti. Tutte le nostre legislazioni obbligano in misura variabile il proprietario a conservare. Impongono al proprietario alcuni carichi che sono di interesse pubblico, che sono perfettamente validi. Ma occorre tenerne conto e considerare le conseguenze per calcolare, ancora una volta, la capacità contributiva di questo proprietario privato.

Circa dieci-quindici anni fa il patrimonio storico dei nostri paesi non beneficiava molto a proposito di sgravi fiscali. Poi la Francia - rispetto ad altri paesi - è andata più avanti in materia di imposte sul reddito. La Germania e l'Inghilterra hanno alcune disposizioni interessanti, ma specie in Inghilterra di limitata applicazione, per quanto riguarda i diritti successori e le imposte che colpiscono il patrimonio come valore-capitale. Ma è soprattutto da una decina d'anni che sono state sviluppate alcune misure. In Gran Bretagna e in Danimarca. Qualcosa anche in Belgio. L'Italia ha dato un buon esempio con la legge 512 del mese d'agosto 1982. Ma occorre andare oltre.

Vi è quindi in questa politica fiscale che si e-

volve una giustificazione fondamentale, adattare cioè il carico fiscale del contribuente alla sua capacità contributiva. Ed è per questo che occorrerebbe lottare e insistere sulla necessità di inserire sempre nella legge misure di sgravio fiscale e non invocare sussidi. I sussidi costano più cari ai poteri pubblici ed hanno carattere aleatorio, legati come sono alle contingenze economiche. E' questa la prima riflessione. La giustificazione degli sgravi è in sostanza una questione di politica fiscale. In materia di tecniche fiscali le misure già prese dai diversi legislatori della Cee sono importanti anche se molto disparate. La Commissione della Cee ha svolto un'azione per razionalizzare queste misure ed aumentarne l'efficacia.

E' opportuno soffermarsi sull'IVA per quanto concerne il mercato delle opere d'arte. L'esistenza di frontiere fiscali che impediscono la libera circolazione di opere d'arte all'interno della comunità non è compatibile né con gli obiettivi del trattato di Roma né con il fatto che i paesi costituiscono sul piano culturale ed economico una autentica comunità umana.

On. Tommaso Alibrandi

La riforma del settore dei beni culturali e cioè i disegni di legge di origine governativa sono all'esame del Parlamento. Alcuni motivi ispiratori della legge di riforma rimangono sostanzialmente quelli stessi presentati da precedenti Governi. Si potrebbe anche discutere su ciò che non c'è nel progetto di riforma. Circa talune indicazioni emerse nel dibattito di oggi è difficile pensare di affrontare ad esempio il problema dei furti internazionali in termini di mera legislazione nazionale. Il recupero dell'opera d'arte trafugata ed esportata richiede la collaborazione fra governi di paesi diversi. Il che rimanda alla Convenzione internazionale per la tutela del patrimonio culturale che purtroppo soltanto l'Italia ha ratificato.

Per il progetto di riforma in discussione in Parlamento, data l'impossibilità politica di presentare una legge che presumesse di disciplinare ogni dettaglio del settore, è prevalsa l'impostazione di una legge che desse talune indicazioni di fondo. Il primo problema è quello della definizione del bene culturale. Fin dai banchi universitari ci è stato insegnato che le definizioni del meccanismo legislativo sono sempre pericolose. Nel nostro caso si tratta addirittura di definire

il concetto di cultura, perché il bene culturale è il bene che ha interesse culturale. Da qui la necessaria genericità contenuta nell'articolo primo del progetto di legge. E' un'operazione non realistica definire legislativamente cosa è la cultura.

Il progetto di legge in discussione è rimasto ancorato al bene culturale inteso in senso corporale, come cosa di intrinseco valore storico ambientale, limitandosi a prevedere la possibilità di vincolare un immobile che, senza avere intrinseci pregi culturali, sia tuttavia sede per lo svolgimento di attività culturali.

Un problema molto serio è quello dell'intensità del valore.

Il progetto di riforma va oltre la legislazione del 1939, ispirata ad una filosofia sostanzialmente crociana che vede l'opera d'arte come fatto elitario. In tale legislazione, che tutela il grande monumento, manca una tutela per zone come viene invece recuperato nel progetto che è davanti al Parlamento. Non possiamo, attraverso la legislazione sui beni culturali, vincolare tutte le dimensioni e tutte le forme dell'attività umana. E' da condividere pertanto l'emendamento presentato dall'ADSI nel senso che siano assoggettabili a tutela non qualsiasi bene che sia espressivo di un determinato momento culturale del Paese, ma soltanto quelli che hanno un valore particolarmente qualificato. Occorre, quindi, porre una certa gerarchia di valori.

Circa un grande tema, politicamente delicato, quello, cioè, dei rapporti fra Stato e Regioni, si è giunti ad uno stralcio con l'approvazione della legge 512, in attesa che maturassero i tempi per la riforma generale. Il nodo fra Stato e Regione rimane. In proposito, come è già accaduto per i beni ambientali, il meccanismo di passaggio di poteri in merito ai beni culturali allo Stato, alle Regioni e da queste ai Comuni affogherebbe il bene culturale nel contesto generale dell'urbanistica. Tutelare in termini di piani regolatori o comunque di decisioni dell'autorità comunale, sarebbe un pericolo gravissimo. A Roma c'è stata una vicenda esemplare su un certo insediamento a Laurentino Terzo che ha dimostrato la necessità che il bene culturale in quanto tale sia garantito da un'autorità diversa da quella che decide l'assetto territoriale, cioè l'autorità centrale per lo meno per quello che riguarda il nucleo forte della tutela.

Circa il rapporto fra privato e pubblico, modificatasi completamente l'impostazione della

legislazione del 1939 in seguito all'evolversi del processo culturale, è ormai convinzione generale che il bene culturale abbia una sua specifica valenza, soprattutto in quanto indirizzata non solo al singolo proprietario ma alla generalità dei cittadini. Nella riforma si è voluto fare una operazione complessiva in cui a fronte di determinati benefici si chiede al privato di diventare un collaboratore dell'amministrazione pubblica.

Circola una proposta di affidare tutto ciò ad un regime di convenzione. Esiste comunque un emendamento nel senso che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, l'accesso alla proprietà privata sia consentito previo intervento dell'autorità giudiziaria. Queste ed altre soluzioni sono possibili. Siamo dinanzi a proposte sulle quali credo si possa raggiungere, senza troppe difficoltà, una ragionevole intesa. Resta fermo il principio che il rapporto fra pubblico e privato non deve essere conflittuale ma deve essere collaborativo.

Prof. Dr. Raymond Lemaire

Per tradizione non si considera il patrimonio monumentale sotto il solo aspetto del suo valore culturale. Questo approccio è naturale perché è evidente che, storicamente, i meriti di questo patrimonio si sono rivelati in primo luogo in tanto in quanto fonte essenziale della storia ed in secondo luogo perché motori di emozioni artistiche. Nessuno contesta d'altronde che l'interesse che la società contemporanea attribuisce all'eredità monumentale del passato ha una rilevanza prima di tutto ed innanzi tutto per la cultura.

D'altra parte non si può dimenticare, con queste considerazioni essenziali, altri valori che si collegano allo stesso patrimonio.

Tra questi i valori economici e sociali sono di una incontestabile attualità. La nostra società infatti, soprattutto in questa epoca di crisi, è molto sensibile a queste dimensioni della realtà quotidiana e giudica frequentemente l'importanza e l'urgenza delle cose riferendosi a questi parametri.

E' vero che dall'allargamento considerevole della nozione stessa di patrimonio monumentale, che non comprende più come una volta i soli edifici universalmente rispettati per le loro qualità architettoniche e storiche o per la loro anti-

chità, ma inoltre un'infinità di costruzioni meno importanti e addirittura modeste oltre che dei vasti insiemi urbani o rurali, sarebbe ridicolo non considerare, oltre che il loro valore culturale, la loro importanza di servizio e di investimento. In effetti al di là dell'aspetto culturale l'uso del patrimonio ha rilevanza di volta in volta nel campo sociale ed economico.

La prima dimensione economica è data dall'uso che facciamo del patrimonio monumentale. Questo è considerevole poiché il numero degli edifici ritenuti monumenti lo è esso stesso. Oggi questo valore è raramente - forse mai - preso in considerazione in un piano economico. Eppure questo valore è reale. Quali investimenti favolosi non dovremmo fare se dovessimo sostituire in qualche anno tutti gli edifici antichi ai quali, a torto o a ragione, si imputa un valore di "monumento" e nei quali noi continuiamo a vivere o a lavorare. Il servizio reso da questi immobili rappresenta in sé un valore economico enorme. Si può certo considerare il problema dall'altra parte della medaglia e pretendere che l'esistenza di questi edifici, finanziariamente ammortizzati da lungo tempo, ma sempre utilizzati e conservati anche per il loro valore culturale, rallenti lo sviluppo dell'industria della costruzione perché ostacola la realizzazione di un numero equivalente di costruzioni nuove il cui impatto sulla crescita dell'economia sarebbe considerevole. Tuttavia quest'argomento non è valido finché non siano disponibili, al momento richiesto, i fondi indispensabili per soddisfare non solo i bisogni esistenti non colmati, ma in più quelli che richiederebbero la sostituzione degli edifici antichi ancora oggi utilizzati. D'altra parte è evidente che la manutenzione, il restauro, la valorizzazione di questi edifici antichi hanno una dimensione economica non indifferente.

Conviene quantificarla correttamente non solamente nei suoi effetti economici immediati, ma anche nei loro effetti indiretti.

Bisogna ricordare infine che il patrimonio è uno dei motori essenziali del turismo e che questo è uno dei componenti maggiori della economia di un gran numero di Paesi.

L'assenza di un apprezzamento corretto degli aspetti economici del patrimonio nuoce alla salvaguardia dello stesso. Le sue conseguenze sul piano dell'azione politica si fanno sentire quotidianamente. Non disponendo di alcun metodo conosciuto per valutare il valore economico di

un monumento storico, un gran numero di decisioni che lo riguardano sono prese partendo da premesse incomplete, con delle conseguenze spesso disastrose per esso stesso. La quantificazione del valore economico del patrimonio sia per il servizio che rende attraverso l'utilizzazione degli edifici che lo compongono quanto per i benefici economici diretti ed indiretti che produce, è una necessità urgente.

A tal fine è auspicabile di far risaltare che generalmente i lavori di salvaguardia non rientrano nelle spese correnti, ma costituiscono al contrario degli investimenti a lungo termine.

Per la più gran parte dei monumenti la ristrutturazione o il restauro è spesso il primo grande intervento che subiscono dopo la loro costruzione.

Vecchi di diversi secoli, assicurano, grazie ai lavori che vi si effettuano, la loro esistenza ed il servizio che renderanno per altri secoli. Le spese previste per questo scopo sono dunque degli investimenti nel senso più preciso del termine. Il

loro inserimento nel bilancio dei poteri pubblici e la loro produttività devono di conseguenza essere apprezzati.

Una valutazione realistica, basata su dati riconosciuti validi per l'insieme dei servizi resi dal patrimonio ai piani economici, sociali e culturali, oltre che il riconoscimento della sua redditività economica tra l'altro sotto il profilo dei vantaggi turistici, modificherà necessariamente l'attenzione della popolazione e dei poteri pubblici a suo riguardo e contribuirà a collocare con maggior rigore, che non la semplice connotazione culturale attuale, lo sforzo finanziario che conviene fare in suo favore.

Conviene d'altronde sottolineare l'interesse dei lavori di salvaguardia del patrimonio in tanto in quanto strumenti di lotta contro la disoccupazione. In effetti è riconosciuto che la ristrutturazione dell'ambiente ed il restauro sono fra le attività le più intensivamente promotrici di impiego in rapporto alle somme investite.

RIPRESA POMERIDIANA DEI LAVORI ALLE ORE 15

Prof. Federico Zeri

In Italia il patrimonio artistico ha fatto parte integrante della storia sociale del paese. Bisogna, quindi, sempre tener in mente che l'opera d'arte fa parte della vita quotidiana italiana. Negli ultimi decenni sono mutate le tecniche di produzione degli oggetti come delle costruzioni. Si sono persi molti segreti tecnici tramandati di generazione in generazione. Non sono più proprietà di una diffusa schiera di artigiani o di tecnici popolari ma sono andati sempre più restringendosi nelle mani di pochi competenti. Inoltre l'aumento della popolazione e lo sviluppo dell'automobilismo hanno portato il patrimonio artistico verso una usura sempre più rapida. Si può pensare che fra una o due generazioni, cioè al massimo fra 30-40 anni molti edifici dei centri storici non potranno più tenersi in piedi. Come restaurarli?

Spesso accade che il restauro, fatto in modo arbitrario, è peggio del degrado. Inoltre accade che le spese sono di tale natura che il privato possessore dell'edificio, benché volenteroso, non può affrontarle. A Roma, a Genova ho visto cose

apocalittiche. Non si perdono piccole cose ma opere di grandi pittori. E' un patrimonio unico ed irripetibile che occorre salvare. L'Associazione Italiana delle Dimore Storiche va incontro a questa esigenza.

Nel progetto di legge concernente la partecipazione dei privati alle iniziative culturali vi sono articoli molto interessanti. La partecipazione dello Stato ai restauri è di natura soprattutto psicologica. Da certa parte radical-chic il privato proprietario è considerato un colpevole. Si è proposto di espropriare tutte le ville ed i casali intorno a Roma quando lo Stato per lo sfacelo della burocrazia non è in grado di tutelare e tenere in piedi quello che già possiede.

A Roma i maggiori musei nazionali sono chiusi; la Galleria Nazionale è chiusa; a Santa Maria Sopra Minerva affreschi unici al mondo, quelli di Filippino Lippi, della Cappella Carafa, stanno agonizzando.

Oggi a Roma le uniche gallerie di quadri al completo sono quelle private, la Galleria Colonna e la Galleria Doria. A parte i musei vaticani che sono tenuti in perfetto ordine gli unici musei che

si possono visitare sono quelli in mano privata.

Questi casi limite indicano che occorre istituire fra Stato e privati una collaborazione. Non potranno essere coinvolte tutte le cose antiche di proprietà privata. Bisognerà fare una scelta. Ma questa collaborazione non deve riguardare soltanto la manutenzione. Lo Stato deve intervenire con sgravi fiscali, con contributi, con consigli, tenendo presente che il più grave problema è quello dei restauri.

L'idea, quindi, che il privato sia colpevole deve essere eliminata. Bisogna superare ogni criterio punitivo nei suoi confronti. Non si possono applicare all'Italia, che ha prodotto in ogni generazione centinaia di migliaia di quadri i criteri adottati nell'Europa orientale dove il quadro era semplicemente l'icona, cioè un oggetto di venerazione. Neppure in quei paesi c'è stata una collettivizzazione forzata delle opere d'arte.

Ci sono famiglie a Mosca che continuano a vivere nella casa dove abitavano prima della rivoluzione con i quadri che avevano. Non è vero che vi sia stata una collettivizzazione di tutte le raccolte, di tutti gli edifici monumentali.

Bisogna anche dire che molte opere sono sparite dall'Italia proprio per questa continua minaccia che incombe sul privato. La lotta della burocrazia onnipotente contro il privato si ritorce a danno del patrimonio culturale. Lo dimostra il caso dei quadri. Che cosa ha provocato la notifica di tutti i quadri, il loro vincolo? Ha provocato l'emigrazione clandestina dei quadri.

Mi auguro che questo Convegno possa dare il via ad una nuova epoca nei rapporti fra privato e pubblico. Non dimentichiamo che in Italia la casa monumentale faceva parte della collettività. Non è affatto vero che i grandi palazzi romani o fiorentini non fossero visibili dalle masse. Questo è un errore storico che viene continuamente ripetuto.

Raccolte e palazzi non sono isolati in quartieri a parte. Questi edifici storici, monumentali di cui oggi ci importa il salvataggio facevano parte della vita della collettività come le Chiese. A Genova, per esempio, palazzi superbi, meravigliosi, si trovano in vicoli; accanto alla porta in cui entrava il Doge Imperiale o il Durazzo Adorno c'è la piccola bottega del ciabattino, come a Palazzo Colonna nel pianterreno c'è ancora una birreria.

Prof. Lorenzo Acquarone

Ha ragione il professor Zeri. C'è una grossa responsabilità di intellettuali falliti o pseudo intellettuali, ma c'è anche una grave responsabilità di chi intellettuale è sul serio. E c'è una grave responsabilità dei giuristi in genere. Quello di voler far dire, a norme che esistono, cose che nelle norme non ci sono. Non avendo la capacità, la forza di inserirsi per poter modificar le norme esistenti, si forza la mano.

La legislazione sulle cose di interesse artistico, storico e culturale è del 1939. Per applicarla si fa ricorso ad un regolamento del 1913 che riguarda la prima legge di tutela del settore che è del 1909. Lo spirito di queste normative è tipicamente vincolistico. La tutela è vista come una limitazione della proprietà privata nella conservazione delle cose artistiche e storiche. Non c'è alcuna possibilità di deroga se non previo assenso delle Sovrintendenze.

Questa legislazione ha funzionato? Una cosa perlomeno ha consentito: il degrado, che spesso è migliore dell'antirestauro. Intorno agli anni Sessanta la commissione Franceschini delineò un quadro drammatico, cui seguì, insieme a tanta fantasiosa creatività giuridica, il tentativo di allargare le maglie del potere pubblico, finché saltò fuori la parola bene culturale, che, allo stato attuale, fa più male che bene.

E' vero che in diritto *omnis definitio semper periculosa*, ma è anche vero che la certezza del diritto è un cardine fondamentale del nostro ordinamento giuridico, e di ogni ordinamento giuridico civile. Ne nasce altrimenti una immensa discrezionalità della pubblica amministrazione. Il tentativo di allargare le maglie del potere pubblico viene da una corrente di pensiero velleitaria.

Per anni ha dominato la cultura italiana e non solo nel settore delle cose di interesse storico, artistico e culturale. Tutte le riforme che si sono susseguite negli anni Settanta sono piene di buone intenzioni cui è corrisposta una perfida realizzazione. Per quanto concerne la tutela del patrimonio artistico e culturale sono state inventate belle parole che fanno oltraggio alla lingua italiana, come quella di pubblica fruizione.

Ha dominato, pertanto, la legislazione del 1939. Rispetto ad essa la "512" rappresenta una inversione di tendenza, nel senso che è una legge che oltre ai vincoli accompagna gli incentivi. Lo Stato, cioè, riconosce di non poter affronta-

re da solo un certo problema ed allora chiama il privato a collaborare. Pur tuttavia non sono spariti gli aspetti punitivi, frutto di quelle mentalità sessantottesche o quasi che hanno dominato la nostra materia negli anni scorsi. Di queste mentalità si trova traccia anche nei recenti progetti di legge. La svolta indicata dalla 512 è la via per fare qualcosa di serio purché non venga attenuato lo spirito che l'anima.

La sponsorizzazione in cui lo Stato vuole riappropriarsi delle disponibilità finanziarie per indirizzarle è pericolosa. E' un discorso che non ha rilievo soltanto in questo settore. Il problema delle Fondazioni può diventare importantissimo anche per le Fondazioni di carattere culturale. Una larghissima parte degli interventi nel settore storico, artistico e culturale in Occidente sono disciplinati dalle Fondazioni. Questo che cosa significa?

Significa che il privato desidera destinare come bene pubblico una parte cospicua dei suoi beni, ma vuole almeno farlo con libertà di valutazione.

In Italia c'è senza dubbio una legislazione vecchia. La 512, quanto meno nelle intenzioni, è una legge di buon senso. I progetti all'esame del Parlamento forse lo sono meno. Da ciò l'invito al buon senso. Indicare la via giusta dell'equilibrio e della collaborazione non è una cosa facile dopo l'ubriacatura degli anni passati subita dalla classe politica con la responsabilità anche dei giuristi. Si deve puntare sulle speranze aperte dalla 512 e portare avanti l'inversione di tendenza manifestata rispetto alla vecchia e vincolistica legislazione del 1939.

Prof. Victor Uckmar

Sulla 512 è da condividere il giudizio del professor Acquarone: le intenzioni del legislatore erano buone ma il risultato è stato un pasticciaccio. Questo perché la legge è colma di contraddizioni, di oscurità. Essa nel contenuto, non nell'intendimento, risente della cattiva legislazione di questi ultimi decenni, in un paese dove troppo si vuole fare per legge.

Nell'applicazione della 512 non si è tenuto conto delle gravose funzioni devolute all'Amministrazione per i beni culturali. I funzionari corrono, in realtà, grossi rischi nell'assumersi delle responsabilità. Di conseguenze ci penserà due

volte, dieci volte prima di dare delle autorizzazioni. E' una amministrazione che per svolgere i suoi compiti di istituto non ha né mezzi, né uomini sufficienti. A tal fine la 512 non dà una lira. La mia grossa preoccupazione, ancor prima delle difficoltà di interpretazione di questa legge deriva dal fatto che non ci si sia curati per nulla del rafforzamento dell'Amministrazione per i beni culturali.

I benefici fiscali della 512 concernono le esenzioni, o meglio la esclusione dall'ambito fiscale: la riduzione di aliquote per le imposte di registro e di successione, l'applicazione di minori coefficienti per quanto concerne i redditi fondiari e la possibilità, categoria innovativa nel nostro paese, di assolvere l'imposta di successione e l'imposta sui redditi attraverso il trasferimento di proprietà di determinati beni. Questa possibilità fu avversata da Visentini e passò con il consenso dei comunisti.

La legge è dunque piena di incertezze e di dubbi, di clamorose affermazioni che poi non possono avere un riscontro. Per la fruizione - ad esempio - si parla di immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico. Il beneficio decade se nell'immobile c'è una bottega sottostante che non si è riusciti a svincolare, perché c'è il vincolo dell'equo canone. E' poi sufficiente che un terreno, un parco, un giardino sia aperto al pubblico perché questo benefici dell'esenzione. Certamente questo non era voluto dal legislatore, ma stando al testo della legge questa è la conseguenza: si ha diritto alla esenzione se si apre il giardino al pubblico e non si impedisce il passaggio.

Si parla di Fondazioni regolarmente riconosciute. Sono soltanto quelle dello Stato o si includono anche le Fondazioni delle Regioni? Nella circolare del Ministero delle Finanze, pur avendo le Regioni la potestà di istituire Fondazioni, si dice che le Fondazioni sono soltanto quelle statali. Ci si è poi scordati del regime delle donazioni, invece si parla delle successioni *mortis causa*, del trasferimento a titolo oneroso. Altri dubbi concernono gli oneri deducibili, le spese cioè sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate; i problemi di procedura circa la competenza nei casi di decadenza. Vi sono poi le controversie sulle cooperative.

Chi risolve le controversie? Il giudice amministrativo o le commissioni tributarie? La legge tace su questo punto.

Chi può giudicare in materia di erogazioni liberali quando una certa attività sia di rilevante valore culturale ed artistico?

In proposito i critici d'arte non darebbero tutti la stessa risposta.

Le sculture di Livorno erano o non erano rilevanti dal punto di vista artistico? Poi c'è la perla delle erogazioni liberali non integralmente utilizzate, o non utilizzate in conformità alla destinazione. In caso - per esempio - di 98 milioni utilizzati su 100 assegnati, non va allo Stato la differenza ma la totalità dell'erogazione.

I termini per l'esclusione dall'attivo ereditario per l'imposta di successione non sono assolutamente rispettabili. Poi c'è l'ipotesi di riduzione al 50% della imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, ecc. Il 50% di che cosa? Complicazioni procedurali di non poco momento coinvolgono anche la possibilità, peraltro teorica, di pagare le imposte dirette.

Invece di varare nuovi provvedimenti sarebbe meglio raddrizzare, per quanto possibile, queste gambe storte. Però non si sa se c'è la volontà politica di farlo. Visentini, quando era soltanto senatore, dichiarò di non essere favorevole alle misure intese a dare ai privati i mezzi per il restauro e la manutenzione degli immobili di interesse culturale. Oggi Visentini è Ministro delle Finanze. E' da dubitare che ci siano molte speranze di ottenere una modifica alla legge criticata.

Prof. Enzo Gaito

Vanno sottoposti all'attenzione dei congressisti tre aspetti in materia di tutela penale nel quadro della conservazione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali. Primo: la tutela penale contro le esportazioni; secondo: la tutela penale rafforzata contro il vandalismo; terzo: la circolazione all'interno e la possibilità del recupero rispetto agli oggetti rubati, in riferimento quindi al solito vecchio e trito problema del possesso vale titolo.

Circa le esportazioni il nostro paese non è in mora perché mantiene il primo posto delle condanne e delle inadempienze. Nell'ambito penal-processualistico le condanne del nostro paese superano tutte quelle degli altri paesi della Cee messi insieme, per il mancato rispetto dei principi supnazionali stabiliti nelle convenzioni.

In materia c'è, come ha ricordato Alibrandi, la Convenzione di Parigi del 1970. Nel 1976 risultava ratificata soltanto dall'Italia. Sembra che anche la Francia l'abbia ratificata. Nonostante tutto ciò che la Convenzione prevede per proteggere il patrimonio dei beni culturali dai furti, dagli scavi clandestini, dalle esportazioni illecite veniamo a sapere che soltanto il nostro Paese dopo sei anni e la Francia di recente hanno depositato i loro strumenti di ratifica. Questo significa che parlare di una normativa valida sul piano penale agli effetti di divieti di esportazione è cosa ben limitata. Perché? Perché in tema di esportazione di quadri, di opere d'arte, di beni culturali, ecc. è accaduto un po' quello che è accaduto per la legge sulle armi. Quest'ultima ha colpito la persona per bene, ma il criminale che detiene comunque l'arma come strumento di criminalità non ha mai rispettato la legge e né mai la rispetterà. Ne deriva che il divieto di esportazione non colpirà mai le organizzazioni che sono a monte e che già rischiano altre condanne per altre attività illecite. Di conseguenza va riconosciuto che in tema di esportazione senza una collaborazione fra gli Stati non è possibile conseguire risultati concreti.

Nel campo del vandalismo si può fare molto. Il nostro codice prevede il delitto di danneggiamento, punito a querela sino a tre anni e sottoposto a tutte le amnistie. Ebbene il danneggiamento produce gli stessi danni di un furto perché distrugge il bene anche se non produce arricchimento da parte di chi lo fa. Una volta riconosciuto il valore artistico del bene si dovrebbe applicare una pena più rigorosa, quale deterrente contro il vandalismo. Si potrebbe anche stabilire, come per i reati valutari ed in tema di armi, il giudizio per direttissima.

Veniamo alla possibilità di recupero del bene rubato. E' un problema risolto a metà e che trova una prospettiva di soluzione nella Convenzione di Parigi e soprattutto nel progetto del ministro Gullotti. Tanto nella prima quanto nel secondo si profila senza mezzi termini la compilazione di un registro di beni mobili aventi valore artistico e culturale. Si tratta di assoggettare i beni aventi valore artistico e quel regime che è classico dei beni pur mobili ma iscritti nei pubblici registri. Esprimo in proposito ferme riserve. Con gli esempi che abbiamo sul segreto fiscale, sul segreto bancario, sul segreto istruttorio posso mai pensare che si stabilisca come per incanto il se-

greto su questo registro? In realtà sarebbe un vero e proprio *vade mecum* per i ladri. Anche ai fini della privacy cui ogni individuo ha diritto, dovrebbero trovarsi altri sistemi. Un sistema c'è, dato dalla legge del 1975 che riproduce l'articolo 10 della Convenzione di Parigi. Si tratta però di colmare gravi lacune. La norma prescrive due condotte: la denuncia dell'esercizio e la tenuta dei registri. Viene però punita soltanto l'omissione della denuncia. Non è punita viceversa la omissione di tenuta o peggio la irregolare tenuta dei registri. Qui dovrebbe esserci un primo intervento normativo. Esso è essenziale ed indefettibile. Si tratta di porre riparo ad una svista normativa, cioè alla mancanza di una sanzione per un pseudo precetto.

Esistono anche i traffici diretti dove ancora una volta potrebbe fare breccia il principio che in tema di acquisto di cose mobili fatti in buona fede ecc. ecc.. Questo principio per le cose d'arte non vale poi tanto. Abbiamo tutto un filone attinente alle cose d'arte e di antichità dove il possesso in buona fede non è presunto, ma è addirittura presunto il contrario. La normativa del 1939 fa riferimento all'art. 624 del codice penale che punisce come furto chi si impossessa di cose d'arte o di antichità rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche. Uno spiraglio si potrebbe trovare nell'art. 2 della legge del 20 novembre 1971 concernente le norme penali sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte. Si parla in tale articolo di una serie di obblighi da parte di chi esercita la vendita al pubblico; obblighi che riguardano l'autenticità e la provenienza delle opere d'arte. Questo ambito normativo potrebbe essere esteso. E' compito dei civilisti e degli amministrativi trovare idonei strumenti in questa prospettiva. Si potrebbero porre in essere strumenti di legittima difesa da parte del privato e dall'altro stimolare la produzione normativa perché essa si estenda anche nei confronti di chi acquisti o faccia acquistare beni d'arte. Bisogna in altri termini poter dimostrare palesemente la regolarità del titolo di acquisto attraverso attestati di autenticità e di provenienza.

Intervento del prof. Zeri

Perché le opere d'arte vengono esportate all'estero? E' una questione di mercato. E' semplice. Perché all'estero valgono di più. E valgono di più

perché i criteri con cui vengono amministrati dallo Stato i beni cosiddetti culturali, con i suoi risvolti positivi, con le sue minacce di notifica e l'obbligo di passare attraverso gli uffici di esportazione ha provocato un mercato chiuso, che determina sempre un abbassamento di valore rispetto al mercato estero che è aperto.

C'è da aggiungere, come dimostrano casi concreti, che spesso come funzionari degli uffici delle Belle Arti vi sono personaggi che non sanno distinguere una statua di Michelangelo da un sasso. Questa è la verità. Accade che il funzionario è del tutto ignaro del valore artistico e commerciale di un'opera d'arte. Questo perché in Italia tutto ciò che è commercio artistico è peccaminoso. Il funzionario statale non deve avvicinarsi all'antiquario.

C'è poi un altro fatto gravissimo, non menzionato nei progetti di legge. Dove si forma il funzionario? Chi lo forma? Ci vorrebbero scuole speciali di perfezionamento dopo una formazione generica di livello universitario.

La situazione è questa: da una parte si forma un mercato chiuso con prezzi di deflazione rispetto ai prezzi praticati all'estero; dall'altra abbiamo funzionari che giocano a mosca cieca con le opere d'arte che vanno sottoposte al loro scrutinio.

Mr. Michael Saunders Watson

L'espressione "patrimonio" abbraccia le case storiche, il loro contenuto di arte, i loro giardini e i parchi.

Le dimore storiche sono state costruite per un'altra epoca, sono sopravvissute alla loro funzione originaria e sono diventate dei pesi per i loro proprietari. Hanno ancora un ruolo oggi e devono essere conservate?

Vi sono numerosi sistemi con i quali le dimore storiche possono giocare un ruolo utile nella società.

Attrazione turistica, grande o piccola che sia; luoghi d'incontro per avvenimenti speciali come concerti, conferenze, ecc.; centri educativi; sedi per riprese cinematografiche; centri per esposizioni artistiche o commerciali.

La loro conservazione futura dipende dal fatto che le dimore storiche non vengano considerate tanto come testimonianza del passato, quanto come un'importante prospettiva per lo sviluppo

del patrimonio attuale.

Occorre prendere in considerazione alcuni fattori nell'adattamento al nuovo ruolo: grado d'investimento nelle infrastrutture, parcheggi per auto, toilette, luoghi di ristoro, negozi ecc.; descrizione con foglietti esplicativi, guide, tecniche audiovisive; pubblicità, importanza della cooperazione; sicurezza, particolare problema in Italia; contratti per riprese cinematografiche.

Le Dimore Storiche possono recare importanti benefici alle economie nazionali e locali. Il turismo è una delle attività più sviluppate in Gran Bretagna. Le statistiche dimostrano che visitare le Dimore Storiche è il maggior interesse per gli stranieri.

L'altro anno quaranta milioni di persone hanno visitato Dimore Storiche e nove milioni hanno visitato case di proprietà privata facenti parte della mia associazione. Giova alle Dimore l'impiego di personale locale, ritraggono benefici i collaboratori domestici, gli hotel, i ristoranti, i negozi ed i trasporti.

E' comunemente accertato che ove possibile il miglior mezzo di conservazione delle Dimore Storiche sia la proprietà privata. Sono richieste allo Stato alcune forme di assistenza finanziaria. In Gran Bretagna ci sono due forme: l'esenzione delle imposte nelle successioni e donazioni per le Dimore Storiche più un fondo di manutenzione; sovvenzioni per i restauri più importanti, generalmente il 40% del costo totale.

Nessun aiuto tuttavia nei costi di manutenzione. L'IVA e l'imposta sul reddito sono ancora un gran peso.

La conservazione futura del patrimonio storico dipende dall'accettazione politica del concetto di collaborazione tra Stato e privati proprietari per beneficio pubblico. Vi è il sospetto infondato che questo beneficio sia più personale che pubblico. Fra i due momenti ci deve essere un equilibrio.

Noi stiamo vedendo oggi in Gran Bretagna troppe delle nostre grandi opere d'arte lasciare le collezioni private per l'estero a causa del miope approccio del Governo in tema di procedure per le sovvenzioni. E' interessante osservare lo sviluppo di questa via di collaborazione attraverso l'Europa: Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna, Italia e recentemente Irlanda hanno normative speciali sulla proprietà dei beni culturali. Alcune di queste legislazioni non sono perfette. Altri paesi devono ancora muoversi in questa di-

rezione.

E' questo il tempo per un codice europeo di conservazione dei beni culturali. Le nostre dimore storiche sono importanti per lo Stato e possono divenire un'importante risorsa economica. Non si deve pensare alla conservazione soltanto in termini di passato, ma si deve pensare anche allo sviluppo del patrimonio storico europeo per il futuro lavorando insieme.

Avv. Mario Cevaro

Il dibattito ha toccato vasti argomenti. Mi soffermo su questi punti: le dimore storiche; la previsione che delle dimore storiche si fa nel disegno di legge n. 1974; la posizione del Ministero dei Lavori pubblici nei confronti dei beni culturali in genere e quindi delle dimore storiche.

Le dimore storiche vanno configurate come beni culturali privati di interesse pubblico. Questa è una configurazione discussa. E' comunque la posizione dell'Amministrazione dei Lavori pubblici. Essa sembra realizzarsi quando beni di appartenenza privata assolvono istituzionalmente a finalità di pubblico interesse. Per tale motivo sono assoggettati ad un regime particolare che coinvolge la loro disponibilità, la politica degli interventi e la tutela pubblica.

Le dimore storiche, in quanto appartenenti a privati sono beni privati, in quanto soddisfano un interesse pubblico attinente la cultura sono beni culturali e come tali sono beni di interesse pubblico. Fruiranno, pertanto, del regime apprestato per tutti i beni culturali dal DDL n. 1974. Sono stati dettati nuovi principi generali delegando il Governo a deliberare una normativa di dettaglio.

Qual'è la posizione del Ministero dei Lavori Pubblici di fronte ai beni culturali e quindi verso le dimore storiche? La legislazione configura un rapporto di collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. La dimore storica non è una specie di torre d'avorio. Sta in un ambiente; è nel territorio. I suoi problemi pertanto coinvolgono il centro storico. Di conseguenza il problema cardine di una qualunque politica di intervento pubblico sul territorio è il rinnovo della funzione e dell'uso di interi pezzi di città, più o meno vecchi, più o meno storici. I processi di recupero non possono essere rigidamente vincolistici. Do-

vendo rispondere ad esigenze complesse e diverse il recupero deve poter dare risposte diversificate. Da noi la legislazione è stata sempre di tipo vincolistico, con i risultati che possiamo vedere. I centri storici sono abbandonati tanto sotto il profilo della manutenzione quanto da parte di chi vi abita. Le abitazioni non sono più vivibili.

A noi invece serve una legislazione organica che consenta di recuperare l'esistente senza fare il nuovo. Una legge in tal senso è la 457 del 1978.

Prof. Rosario Assunto

Un fabbricato antico non è soltanto un manufatto di più o meno elevata qualificazione artistica, di più o meno importante significanza testimoniale. Sia esso abitazione o biblioteca o ufficio, o anche centro di intrattenimento, ogni antico edificio è come una cristallizzazione del tempo, presenza del passato e anticipazione del futuro: memoria, diciamo, immedesimata alle pareti, ai pavimenti, ai soffitti, ma memoria nella quale viviamo, a qualunque titolo uno si trovi dentro le mura che in sé l'hanno incorporata; ed in quanto memoria, cioè presenza del passato che ingloba in sé il presente, anticipazione di un tempo avvenire, nel quale il nostro presente di oggi sopravviva a se stesso come ricordanza, e in esso e con esso si infuturi. Memoria, dunque, che anche nella più minuta nostra quotidianità fa sempre tralucere un bagliore di *eterno*.

Questo non vale solo per gli interni, dei quali, per quanto possa farli mutar di destinazione *l'eterno avvicinarsi delle umane sorti*, bisogna garantire *l'identità a se stessi e in se stessi* - adoperarsi, vale a dire, affinché ogni eventuale nuova destinazione non contraddica quelle precedenti, né di esse cancelli la memoria (come sovente oggi accade nelle cosiddette *ristrutturazioni*), ma con esse si dialettizzi come presenza ulteriore immedesimata al ricordo di quelle anteriori. Lo stesso vale per l'aspetto esterno, memoria *in cui* il presente dei passanti si fa tuturo a se stesso né più né meno, sia pure in modo diverso, da come futuro a se stesso si fa il presente di chi vive o lavora all'interno degli edifici storici ovvero è in essi temporaneamente ospitato. Si tratterà allora di salvare la patina del tempo, che non di rado viene oggi rimossa, quasi si volesse far sì che l'antico sembri *nuovo*, mentre deve sembrare *antico*

qual'è e deve restare (come *antico* dovrebbe diventare, prefigurandosi tale, il *moderno*). E si tratterà di impedire che i locali destinati a esercizi commerciali ospitino come troppo spesso, di questi tempi, installazioni che per natura delle mercanzie messe in vendita o per visuali ed acustici richiami alla clientela, siano incompatibili con la memoria incorporata nei fabbricati prospicienti la strada, e di questa, oltre a deturpare l'immagine, contraddicano l'identità, facendola altra da se stessa, e non altra in se stessa.

Prof. Giorgio Lombardi

La collaborazione con i Ministeri, sia a livello centrale con il Ministero dei Beni culturali, sia nelle sue articolazioni periferiche, è uno dei punti fermi dell'Associazione delle Dimore Storiche. La legge 512 è frutto di questa collaborazione.

C'è disponibilità sia in sede governativa che parlamentare ad accogliere suggerimenti per migliorare il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento. Questa disponibilità è stata confermata tanto dal Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali, professor Sisinni, quanto dall'on. Alibrandi. Ora si tratta di tirare le fila di quanto è stato detto. La legge 512 ha rappresentato un momento chiave nell'evoluzione dei rapporti fra Stato e cittadini in tema di dimore storiche. Essa ha creato un'atmosfera nuova e diversa. Non più lo Stato come nemico, ma uno Stato pronto a prendersi cura di esigenze ed a sostenere iniziative; non più fonte di sospetti, di limitazioni, di mortificazione, ma aperto alla collaborazione.

L'Italia attraverso i benefici della 512 si è allineata ai paesi europei. Il servizio, come avviene all'estero, che rendono i proprietari di Dimore Storiche non è tanto quello di aprire tali dimore, ma di tenerle. Il che è già un merito. Al di là della tutela repressiva si è pertanto determinato uno spirito di tutela attiva che ha avuto come punto di partenza, come base, lo sgravio per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La tutela attiva ha allargato il discorso sulle dimore storiche inserendole in un ambito più vasto, affermando il concetto che esse non sono un bene culturale come tutti gli altri. Un conto è aprire un castello dove non c'è praticamente nulla, un conto è aprire una casa dove si vive e dove vi sono oggetti d'arte ed altre cose. Da qui la

necessità di uno statuto particolare per le dimore storiche statuto che si basi su una tutela attiva, su una tutela di conservazione e di manutenzione. Questo complesso di tutela di per sé dà diritto agli sgravi, alle detrazioni fiscali. Non si può, in altri termini, chiedere al proprietario di aprire a chicchessia la sua dimora storica solo perché beneficia di detrazioni fiscali.

Nella nuova atmosfera di collaborazione venutasi a creare fra Stato e cittadino l'Associazione delle dimore storiche ha acquisito un grandissimo merito. E' un peccato, pertanto, che nel progetto di legge presentato per il riordino del Ministero dei Beni culturali non sia prevista la presenza di una rappresentanza dell'associazione tenuto conto non solo del fatto che raggruppa la quasi totalità dei proprietari, ma anche della capacità di mobilitazione e di coinvolgimento che essa ha dimostrato in tante circostanze.

La 512 ha aperto anche spazi per le sponsorizzazioni. Con esse non si tolgono denari al fisco ma si innesca un grande movimento di lavoro utile anche sul piano della riqualificazione della

manodopera. Importante è che in materia non vi sia un unico regime e che sia garantita la serietà dell'intervento.

Altro tema: le fondazioni. Una circolare ha stabilito che le fondazioni di livello regionale non hanno diritto al trattamento previsto dalla 512. E' possibile con una circolare ministeriale limitare quello che una legge non limita? La 512 non esclude le fondazioni regionali dai suoi benefici. Di conseguenza non solo le fondazioni sono necessarie a livello regionale, ma hanno diritto anch'esse, come quelle statali, al regime di esenzioni stabilite dalla 512.

Su questi problemi, sponsorizzazioni, fondazioni ed altri, non serve impiantare dei contenziosi. Nel nostro paese la concordia e questa collaborazione fra l'amministrazione pubblica ed i privati costituisce un bene troppo importante, tanto più nel campo dei beni culturali e specificatamente nel settore delle dimore storiche, perché si possa correre il rischio di farla crollare a causa di miopi interessi sia del Governo sia dei cittadini.

VISITA AL MINISTRO

Mercoledì 20 marzo il Presidente Thiene e i vicepresidenti Serafini e Calvi si sono recati al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dove sono stati ricevuti dal Ministro on. Nino Gullotti.

Il colloquio, particolarmente cordiale, ha consentito un esame approfondito dei temi oggetto della relazione sul Convegno internazionale dell'ADSI letta dal Presidente Thiene e che qui riproduciamo.

“Il Convegno di Roma dell'ADSI ha avuto il duplice scopo di fare un bilancio di quanto si è operato fino ad ora nel nuovo clima determinato dall'emanazione della legge 512/82 e soprattutto di individuare le linee di un'azione per l'immediato futuro in rapporto alle importanti iniziative attualmente in discussione.

In merito a questo secondo fine, deve dirsi che di fronte ad un importante impegno da parte del Ministero dei Beni Culturali che si è già prodigato, nei suoi uffici centrali e periferici, per superare difficoltà e chiarire in modo equilibrato dubbi interpretativi, sussistono tuttora difficoltà

di vario genere, dovute soprattutto ad altri dicasteri ed agli uffici che dipendono da essi.

Da un lato alcune parti qualificanti della legge 512 sono praticamente inattuato sotto pretesto della mancanza di un regolamento di esecuzione; d'altro canto si notano varie difficoltà in punto a certificazione di competenza degli uffici periferici, con applicazione non uniforme per problemi analoghi.

Nel corso del Convegno è emerso, dai relatori stranieri e da quelli italiani, il chiaro e moderno indirizzo interpretativo, in base al quale le esenzioni fiscali (delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sponsorizzazioni e d'ogni altra spesa volta alla tutela del patrimonio culturale) non rappresentano una sottrazione di denaro agli usi pubblici, ma una molla potente per far convergere risorse spesso occultate o altrimenti impiegate, a fini di alta rilevanza collettiva, per salvaguardare anzitutto e per recuperare, un patrimonio ingente di interesse pubblico.

Dall'evoluzione in atto sembra nascere l'idea

che di fronte al concetto generale di Bene Culturale stia sorgendo l'esigenza che il bene culturale definito "dimora storica" abbia uno statuto particolare, che non deve essere privilegio, bensì il riconoscimento di un blocco di competenze e valutazioni aventi una propria specificità; statuto particolare in cui occorre prevedere:

- a) *vari tipi di dimore storiche* a secondo dello stato di conservazione, del modo di uso, dei contenuti culturalmente rilevanti;
- b) *vari tipi di tutela* che dalle esenzioni fiscali previste dalla legge 512, giungano alla previsione di sovvenzioni legate a convenzioni da realizzarsi fra i proprietari e gli enti interessati;
- c) *sistemi di sponsorizzazione*, che possono far capo tanto alla ripartizione di fondi confluiti al centro e poi da questo ridistribuiti secondo forme rigorose di graduatorie, quanto alla libera erogazione da parte di cittadini che direttamente le dispongono.

L'accennato strumento della convenzione potrebbe avere il suo punto di partenza in una convenzione quadro a livello nazionale da adattare poi con clausole opzionali, ai diversi tipi di dimore ed alle diverse realtà locali.

In tal senso si è già espressa l'ADSI invitata dall'VIII Commissione Istruzione, alla quale ha presentato apposite proposte di emendamenti al testo del DDL di tutela n. 1974.

Per quanto concerne la partecipazione dei privati alle iniziative culturali l'ADSI non soltanto non ha obiezioni contro l'idea di accentrare le sovvenzioni programmate in un organo operante in sede nazionale, ma lo ritiene utile per iniziative di grande impegno. L'ADSI auspica invece che non sia stabilito che soltanto in quel modo si possano operare benefici per erogazioni e "sponsorizzazioni".

La proposta ADSI, emersa in sede del Colloquio Internazionale del 23 febbraio 1985, è dunque nel senso che venga previsto un doppio binario in modo che per le iniziative che non hanno potuto fruire del contributo filtrato attraverso gli organi centrali, possa restare aperto, sotto il controllo dei locali uffici della Soprintendenza, il canale rappresentato dalla sponsorizzazione diretta, salvando e perfezionando a livello locale il meccanismo voluto (e non ancora completamente attuato) della legge 512/82.

Dalla presenza al Convegno di rappresentanti delle organizzazioni comunitarie è emersa inoltre

la necessità che, anche nel quadro europeo sia avviato un collegamento sempre maggiore della normativa delle Dimore Storiche italiane a quella operante in Europa per giungere ad una direttiva Comunitaria che ne consenta la conservazione e la manutenzione".

Il Ministro, letta la relazione, si è complimentato per l'iniziativa presa dall'Associazione nell'organizzare un Convegno Internazionale di così ampia portata, frutto delle indicazioni suggerite dallo stesso Ministro in un precedente incontro. Ha inoltre auspicato che l'Associazione Dimore Storiche Italiane, proseguendo sulla linea tracciata dal Convegno, si faccia promotrice di un'azione diretta ad allargare l'applicazione della legge 512 assicurando che una tale iniziativa non potrà che essere favorita ed appoggiata dal Ministero.

In merito al disegno di legge 2539 sulle sponsorizzazioni, il Ministro ha chiesto all'Associazione di avanzare contributi propositivi ed anche di suggerire emendamenti parlamentari e di promuovere pubblici dibattiti. Si è dichiarato in linea di massima favorevole affinché i privati sostengano e gestiscano in via diretta gli oneri degli interventi sotto il controllo delle Soprintendenze locali lasciando all'organo centrale la programmazione e l'ordine di priorità delle opere da eseguire.

Il Ministro ancora una volta è stato molto chiaro ricordando che esiste una evidente sperequazione tra l'onerosità degli interventi necessari alla tutela ed alla conservazione del patrimonio artistico e l'esiguità dei mezzi disponibili da parte del Ministero che, con un bilancio annuo di seicento miliardi pari allo 0,21% di quello dello Stato, non può far fronte alle esigenze di un patrimonio culturale immenso. E' perciò compito dei privati, e specificamente anche compito dell'Associazione, promuovere il reperimento di fondi su altri canali che non possono essere che quelli della sponsorizzazione.

Nell'incontro avuto successivamente con il Prof. Francesco Sisinni Direttore Generale per i beni librari e gli istituti culturali sono stati ripresi i temi trattati nel Convegno già oggetto del colloquio con il Ministro.

Il Prof. Sisinni ha confermato la posizione contenuta nella sua relazione letta al Convegno e si è dichiarato d'accordo con il Ministro per quanto riguarda le sponsorizzazioni invitando l'Associazione nello sviluppare ed allargare l'attività fino ad ora svolta.

NOTIZIE

SEMINARIO DI STUDI D.C.

Si è svolto a Roma il 17 gennaio 1985 nella bellissima sala del Cenacolo in Piazza Campo Marzio un Seminario di studi indetto dai gruppi parlamentari della D.C. su due importanti disegni di legge all'esame del Parlamento, il primo per dettare nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed il secondo per la ristrutturazione del Ministero.

Hanno partecipato al convegno il Ministro Gullotti, numerosi parlamentari, alti funzionari, architetti, urbanisti, archivisti, bibliotecari, archeologi e rappresentanti di Enti e Associazioni giunti da ogni parte d'Italia per dibattere una tematica di grande interesse per il futuro dei beni culturali.

Le numerose relazioni hanno contribuito ad approfondire ogni aspetto dei disegni di legge in discussione.

L'avv. Niccolò Pasolini, in rappresentanza dell'ADSI, ha esposto la posizione dell'Associazione illustrando alcuni emendamenti proposti riguardanti le nuove norme sulla tutela.

ADSI: SEZIONE LIGURIA

La direzione della Martini e Rossi ha ospitato il 24 gennaio alla Terrazza Martini di Genova un incontro sul tema "La tutela delle dimore vincolate nei Centri Storici", organizzato dalla Sezione Liguria e dal suo presidente avv. Giovanni Battista Gramatica.

Erano presenti l'Assessore all'Edilizia Sociale della Regione Liguria dottor Giorgio Laura e l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Genova avvocato Gregorio Catrambone.

REGIONE MARCHE: CONVEGNO AD ANCONA

Nei giorni 25 e 26 gennaio 1985 si è tenuto nel palazzo della Regione il Convegno "La Regione e i beni culturali: realizzazioni e prospettive".

I numerosi ed autorevoli relatori hanno esaminato le problematiche riguardanti biblioteche,

archivi e musei di enti locali in relazione particolarmente alla legge regionale n. 53 del 30 dicembre 1974 "Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali".

Anna Leopardi, presidente della Sezione Marche dell'ADSI, ha svolto la sua relazione "Il palazzo e la biblioteca Leopardi" suscitando vivo interesse.

Sono disponibili fotocopie della conferenza presso la sede centrale dell'ADSI.

PUBBLICAZIONI DELL'A.D.S.I.

Presso la sede nazionale dell'ADSI in Corso Vittorio Emanuele n. 173, Roma 00186, sono disponibili i seguenti opuscoli:

Giornate di studio su beni culturali immobili, Firenze 1984;

Archivi privati, Roma 1984;

L'istituto della Fondazione: normativa e proposte, Roma 1985 ristampa;

Giardini Storici, Roma 1985.

I soci possono farne richiesta inviando L. 1.000 in francobolli per l'inoltro postale.

CONVEGNO: "VILLE STORICHE 1985: PROBLEMI E PROSPETTIVE"

Il Comune di Roma, d'intesa con il Comitato per i Giardini Storici del Ministero per i Beni Culturali, l'Accademia dei Lincei, il Centro Studi per l'immagine di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, Italia Nostra, AIAP, Fai, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove un Convegno allo scopo di affrontare i problemi degli interventi di restauro delle Ville Storiche, veri e propri musei all'aperto, nell'insieme inscindibile tra edifici e verde.

Il Convegno si terrà a Roma nei giorni 22, 23 e 24 aprile 1985 e sarà l'occasione per un confronto tra le istituzioni e gli esperti impegnati nello studio o nella realizzazione di interventi in Italia e in Europa per definire, avvalendosi delle esperienze già realizzate e delle ricerche e progetti in corso, criteri e metodologie per la tutela, la conservazione ed il corretto uso delle Ville Storiche.

La Sezione Lazio dell'ADSI parteciperà al Convegno con i relatori arch. Serafini e avv. Pasolini dall'Onda.

CONVEGNO: "CINQUE VOLTI DEL FURTO D'ARTE"

Il "Mercato dell'Arte" ha promosso per i giorni 27 e 28 aprile 1985 a Venezia un Convegno che affronterà i diversi aspetti che caratterizzano la problematica originata dal furto d'arte. Hanno aderito al Convegno: Italia Nostra, l'Archeoclub d'Italia, La Federazione Italiana degli Amici dei Musei, la Federazione Italiana Mercanti d'Arte, l'Associazione Dimore Storiche Italiane ed hanno comunicato la loro presenza il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Artistico, la Commissione della Comunità Europea, l'Associazione antiquari d'Italia, l'Associazione Italia-

na Case d'Asta.

Per l'ADSI svolgerà una relazione l'avv. Leopoldo Mazzetti.

2° RIABITAT: "MOSTRA CONVEGNO SUL RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE NELL'EDILIZIA"

Nei giorni dall'8 al 12 maggio 1985 si terrà a Genova la seconda edizione di Riabitat.

L'importante manifestazione, cui parteciperanno nel quartiere fieristico centinaia di espositori e le Associazioni di categoria, si articolerà in numerosi stands di Enti pubblici e di privati e in diverse riunioni in cui verranno dibattuti i temi del Convegno.

L'arch. Augusta Serafini Pozzi vicepresidente dell'ADSI e l'avv. Giovanni Battista Gramatica presidente della Sezione Liguria rappresenteranno l'Associazione Dimore Storiche Italiane.

NORMATIVA TRIBUTARIA

IMPOSTA DI REGISTRO

Conferimento in società di immobili di interesse storico ed artistico - Min. Fin. Dir. Gen. Tasse e II.AA., nota n. 241248 del 6 febbraio 1984

Con verbale di assemblea straordinaria del 9 marzo 1983 veniva deliberato dai soci della Società "X" S.p.A., l'aumento del capitale sociale da lire 200.000 milioni a lire 792 milioni, mediante sottoscrizione in contanti della somma di lire 296 milioni ed apporto da parte del Socio "Y", della quota indivisa di un complesso immobiliare per le restanti lire 296 milioni.

Essendo una parte di tali immobili di particolare interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, veniva in atto richiesto il beneficio fiscale previsto dall'art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512. Detto beneficio (riduzione a metà dell'imposta di registro ordinariamente dovuta) era concesso dal competente

Ufficio al momento della registrazione dell'atto in parola.

Con apposita istanza il Sig. "Y" chiedeva che fosse confermato che il beneficio summenzionato era estensibile agli atti di conferimento in società degli immobili della specie sopra precisata attesa l'ampia portata della norma di favore.

La scrivente ritiene che, in assenza di un'esplícita previsione legislativa al riguardo, il beneficio tributario in parola non può estendersi ai trasferimenti immobiliari contemplati in atti societari, i quali, sebbene possano prevedere tali trasferimenti (come è avvenuto nel caso di specie), trovano, ai fini e per gli effetti tributari, una precisa, distinta ed autonoma regolamentazione nell'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata alla legge di registro.

Ciò posto, si prega codesto Ispettorato di impartire al dipendente Ufficio le necessarie direttive affinché l'atto di aumento di capitale in parola venga assoggettato a tassazione suppletiva per inapplicabilità nella specie dell'invocato beneficio fiscale.

SUCCESSIONI DI BENI CULTURALI

Risoluzione della direzione generale tasse numero 280069/IX del 10 luglio 1984

Con istanza del 10/11/1983, diretta a codesto Ispettorato, il Sig...., in nome e per conto anche degli altri eredi del Sig...., deceduto il 15/6/1982, ha chiesto di beneficiare dell'esenzione prevista all'art. 4 della legge 2/8/1982, n. 512 per i beni immobili di rilevante interesse culturale caduti nella successione in oggetto, già vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089.

A parere dell'istante, infatti il beneficio della esclusione dall'asse ereditario dovrebbe ritenersi esteso anche ai beni immobili, già assoggettati a "vincolo", compresi nelle successioni apertesi tra il 1/12/1981 e la data di entrata in vigore della suddetta legge 2/8/1982, n. 512.

Ciò in quanto si verrebbe, altrimenti, a determinare una palese disparità tra il trattamento riservato a questi ultimi e quello riservato ai beni non ancora vincolati, ammessi al beneficio della riduzione d'imposta al 50% , per i quali detta agevolazione opera, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 4, con effetto retroattivo, per le successioni apertesi a partire dal 1/2/1981.

L'ufficio del Registro - Successioni di ..., interpellato al riguardo da codesto ispettorato, ha ribadito l'impossibilità, "de iure condito", di aderire alla richiesta di parte, in quanto il beneficio dell'esenzione è applicabile soltanto per i beni compresi nelle successioni apertesi dall'8/8/1982, data di entrata in vigore della legge 2/8/1982, n. 512.

L'ufficio ha peraltro precisato che i contribuenti hanno beneficiato della riduzione al 50% dell'imposta, di cui all'art. 18 del Dpr 26/10/1972, n. 637, come modificato dall'art. 4 della legge 2/8/1982, n. 512, in quanto quest'ultima disposizione retroagisce all'1/12/1981.

Con la nota sopradistinta, codesto ispettorato ha condiviso le conclusioni del predetto Ufficio, non mancando, tuttavia, di rilevare la disparità di trattamento, palesemente a favore degli immobili non ancora soggetti a "vincolo", che scaturisce dall'applicazione letterale dell'art. 4 della legge 2/8/1982, n. 512.

Ciò premesso, la Scrivente, esaminata la questione, non può che condividere l'operato dello Ufficio.

L'attuale formulazione della norma non consente, infatti, di applicare il beneficio dell'esclusione dall'asse ereditario ai beni di rilevante interesse culturale già "vincolati" ai sensi della legge n. 1089/1939, compresi nelle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 2/8/1982, n. 512.

Né appare, poi, conferente, il richiamo fatto dall'istante, in via analogica, a quanto affermato nella circolare n. 32, del 26/3/1983, in ordine ai termini di decorrenza della norma contenuta nell'art. 6 della legge n. 512/1982 (laddove si precisa che la modalità di pagamento prevista nel suddetto articolo potrà essere consentita anche per le successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore della legge 2/8/1982, n. 512, fermo restando che la proposta di cessione dei beni sia effettuata entro i termini di pagamento delle relative imposte dovute, come previsto dagli artt. 41 e 42 del Dpr 26/10/1972, n. 637).

Infatti, in base al principio per le cui norme procedurali sono di immediata applicazione, onde gli atti del procedimento, anche se intesi all'applicazione di norme sostanziali, sono regolati dalla legge del tempo in cui si compiono, ben può sostenersi, conformemente al parere a suo tempo espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con la cons. n. 428/73, del 15/3/1973, tale decorrenza per la disposizione di cui all'art. 6 del provvedimento in trattazione che è norma procedurale mentre non può, per converso, affermarsi, se non espressamente stabilita dalla legge stessa, la retroattività di una norma di carattere sostanziale, quale quella contenuta nel citato art. 4 della legge n. 512/82.

Conclusivamente, la Scrivente, concordando con l'operato dell'Ufficio e con il parere di codesto Ispettorato, ritiene che ai beni di rilevante interesse culturale caduti nelle successioni apertesi nel periodo compreso tra il 1/12/1981 e l'8/8/1982, già soggetti a "vincolo" ai sensi della legge n. 1089/1939, possa correttamente applicarsi il beneficio della riduzione d'imposta al 50% , alle condizioni previste dall'VIII comma dell'art. 4 della legge n. 512/82.

Tenuto conto, infatti, che i beni di interesse culturale compresi nelle successioni apertesi a partire dall'1/12/1981, aventi le caratteristiche previste dalla legge n. 1089/1939, ma non ancora sottoposti a "vincolo" ai sensi della legge stessa, possono beneficiare della riduzione d'imposta al 50% a condizione che l'assolvimento degli ob-

blighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, non sarebbe, ora, conforme a principi di giustizia sostanziale né di equità fiscale escludere da qualsiasi beneficio i beni già "vincolati" caduti nelle successioni apertesesi nel suddetto periodo transitorio, ove si consideri che, per l'avvenuta sottoposizione al "vincolo", tali beni devono a maggior ragione possedere i requisiti oggettivi previsti all'ottavo comma dell'art. 4 per l'ammissione al beneficio della riduzione d'imposta.

Si fa presente, peraltro, da ultimo, che la Scrivente, avendo già avuto modo di rilevare la surrichiamata disparità di trattamento scaturente dalla diversa decorrenza prevista per le agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 512/82, ma non avendo, ovviamente, la possibilità di incidere, attraverso lo strumento della circolare, sul contenuto di una disposizione legislativa, ha sottoposto la questione in argomento all'Ufficio Legislativo (con nota n. 270529/83, del 21/6/1983), affinché venga valutata la possibilità di promuovere un disegno di legge atto ad estendere alle successioni apertesesi a partire dell'1/12/1981 la decorrenza del beneficio dell'esclusione d'imposta, di cui all'art. 4 della più volte citata legge 2/8/1982, n. 512.

IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO

Risoluzione della Direzione generale finanza locale n. 4/1240 del 25 luglio 1984

Con la nota sopradistinta, qui trasmessa per competenza della Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari, codesta Avvocatura, in relazione ad una richiesta di parere avanzata al riguardo dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di ..., ha chiesto a questo Ministero di far conoscere le proprie osservazioni in ordine all'applicabilità o meno della disposizione agevolativa prevista dall'art. 25, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni per i beni immobili di interesse artistico, storico e archeologico anche ai tra-

sferimenti di immobili soggetti a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 21 della legge 1-6-1939 numero 1089.

In proposito codesta Avvocatura esprime l'avviso che l'imposizione di detti vincoli indiretti possa influire sulla determinazione dell'imponibile, ma sia da considerare estranea alla previsione agevolativa di cui al sopracitato art. 25 che sembra invece riferirsi ai soli immobili soggetti a vincolo diretto e, cioè a quel vincolo che è fonte di obblighi positivi di conservazione e di restauro e non solo di limitazioni alle potenzialità di sfruttamento e modificazione degli stessi.

Al riguardo occorre innanzitutto precisare che la riduzione al 25% dell'imposta INVIM prevista dall'art. 25, quarto comma, del citato DPR n. 643 e successive modificazioni si rende applicabile per gli incrementi di valore relativi ad immobili di interesse artistico, storico e archeologico soggetti alla legge 1° gennaio 1939, n. 1089 per i quali risulti, da apposita certificazione rilasciata dal competente organo della Pubblica Amministrazione, che siano stati adempiuti alla data di trasferimento o del compimento del decennio, gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione di siffatti immobili dalla stessa legge.

Ciò posto, per quanto concerne la questione in esame, la Scrivente, concordando con l'avviso espresso da codesta Avvocatura, ritiene che la sopracitata disposizione agevolativa non possa applicarsi anche ai trasferimenti di immobili soggetti a vincolo indiretto, ai sensi dell'art. 21 della ripetuta legge n. 1089.

Tanto nella considerazione che in relazione a tali immobili non sussiste la medesima condizione che concretizza la fattispecie cui fa espresso riferimento il cennato art. 25, ma unicamente uno specifico assoggettamento degli stessi, imposto dal legislatore, a particolare obblighi diretti ad assicurare e a conservare lo status di quegli immobili nei confronti dei quali è sorto il vincolo.

Detta circostanza può determinare, peraltro, una compressione del relativo valore venale, la quale assume rilevanza in sede di valutazione dell'immobile ai fini del calcolo dell'incremento imponibile.

Il 2° Congresso dell'A.D.S.I. si terrà il giorno 18 maggio p.v. alle ore 9,30 a Villa Manin di Passariano (Udine)
